



[lasciare spazio per n. repertorio ed eventuali marche]

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI RICERCA

tra:

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, in qualità di Ente Partner (di seguito denominata “Università” o “Parte”) con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova e sede amministrativa in Stradella San Nicola 3 – 36100 Vicenza, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283, in persona di..... in qualità di Direttore del medesimo Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali – DTG, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del.....,

e

la Regione del Veneto, in qualità di Ente Partner (di seguito denominato “Partner o “Parte”) con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F 80007580279/P.IVA 02392630279, legalmente rappresentato da, in qualità di Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. domiciliato per la carica presso Venezia, Cannaregio n.23

collettivamente indicati di seguito come “le Parti”

Premesse:

- la Regione Veneto è una delle Istituzioni pubbliche più attive in ambito nazionale in tema di Green Public Procurement (GPP) ovvero Acquisti Verdi per la Pubblica Amministrazione, partecipando a progetti europei e a tavoli di lavoro istituiti nell'ambito del Protocollo di intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e il Ministero dell'Ambiente del 2.10.2017, al quale l'Amministrazione Regionale ha aderito con DGR 1905/2017;
- le Parti hanno sottoscritto in data 17.04.2019 un Protocollo di intesa in materia di promozione sul GPP che vede il coinvolgimento oltre che dell'Università degli Studi di Padova, anche dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Università IUAV di Venezia, dell'Università degli Studi di Verona, di Unioncamere del Veneto e di ARPAV;
- l'Università, in particolare il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) in collaborazione con APAL (Area Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica), sta promuovendo un progetto dal titolo "Il Green Public Procurement dal punto di vista dei fornitori",
- la Regione del Veneto con DGR n. 177 del 27 febbraio 2024 ha approvato il Piano d'Azione Regionale per il Green Public Procurement (PARGPP) per il triennio 2024-2026;
- nel Piano è stato inserito il paragrafo 4.12 dal titolo “TRASVERSALITA' DEL GPP INIZIATIVE E COLLABORAZIONI TERRITORIALI”, che prevede l'azione al punto 4.12.7 “UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E REGIONE VENETO: RICERCA SUL GPP E LE CATENE DI FORNITURA” per l'attività relativa all'approfondimento dell'impatto del GPP sui processi e sulle reti di approvvigionamento dei fornitori;
- le Parti intendono collaborare per estendere la conoscenza teorica e pratica su come l'adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) da parte delle Amministrazioni Pubbliche possa influenzare le scelte degli operatori economici e le catene di approvvigionamento dei loro fornitori, prospettiva di grande interesse, ma poco esplorata in tema di GPP;
- trattandosi di una prospettiva innovativa e poco esplorata nella letteratura scientifica in tema di GPP, l'Università persegue nello specifico anche una propria finalità di ricerca istituzionale, che sarà oggetto di pubblicazioni di paper scientifici e presentazioni a convegni;

Art. 1 – Oggetto

1. La Convenzione ha per oggetto l'attività di ricerca e analisi nell'ambito del Progetto “Il Green Public Procurement dal punto di vista dei fornitori”, così come descritto all'allegato A che è parte integrante della presente Convenzione.



3787fb35



2. Ciascuna Parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dell'attività ad essa attribuita.

Art. 2 – Responsabile Scientifico

1. I Responsabili Scientifici per le attività svolte dall'Università sono, che si incaricano di svolgere e monitorare il progresso della ricerca.
2. Tutte le comunicazioni tra Università ed il Partner devono essere inviate ai seguenti indirizzi:
Università degli Studi di Padova - PEC - dipartimento.gest@pec.unipd.it
Mail - Responsabili Scientifici:
3. Il responsabile scientifico per la Regione del Veneto è la Direzione Acquisti e AA.GG. e l' E.Q. Acquisti Verdi, reperibili ai seguenti contatti.....

Art. 3 - Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività previste a loro carico dalla DGR 177 del 22.02.2024.
In particolare la Regione Veneto si impegna a mettere a disposizione dell'Università le proprie relazioni e contatti con gli stakeholders selezionati per la ricerca nonché la documentazione tecnica rilevante per l'attività di analisi, e l'Università si impegna a svolgere l'attività di analisi e ricerca prevista al punto 4.12.7 del PAR GPP come dettagliata nel Piano delle Attività allegato.

Art. 4 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e il Committente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli



3787fb35



infortuni.

Qualora l'accordo si configuri in contratto d'appalto, d'opera o somministrazione, le Parti attueranno quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Articolo 5 – Titolarità dei Risultati

1. Le Parti riconoscono che per sua natura l'attività oggetto della presente collaborazione non può produrre risultati brevettabili.
2. I risultati del progetto di ricerca saranno in proprietà delle Parti.

Art. 6 – Pubblicazione dei Risultati

1. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previa trasmissione in via riservata al Partner della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione.
2. Il Partner avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
3. Ove il Partner ometta di dare riscontro in tal senso, entro 10 giorni, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.
4. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le informazioni e conoscenze già disponibili in letteratura, o trascorso 1 anno (un) anno dal termine del presente contratto.

Art. 7 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e a utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto del contratto.
2. Le eventuali informazioni riservate saranno evidenziate mediante l'indicazione dell'apposita dicitura "Riservato" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione delle stesse e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.
3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle informazioni riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio,
 - b) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia;
 - c) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza;
 - d) si tratta di Informazioni che la Parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte;
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 8 – Segni distintivi e sigillo

Nei materiali divulgativi del progetto l'eventuale utilizzo del nome e/o i segni distintivi delle Parti sarà effettuato in conformità a quanto già previsto nel Protocollo di Intesa del 17.04.2019 e comunque nel rispetto dei regolamenti e delle procedure di entrambe le Parti.

Pertanto le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito dell'attività comune oggetto della presente convenzione, senza che ciò comporti per le Parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio



3787fb35



e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale oggetto della presente convenzione, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine, e pertanto richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 9 - Legge applicabile e Controversie

1. La presente Convenzione è soggetta alla Legge Italiana.
2. Le Parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione.

Art. 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge, alle normative della Regione del Veneto di cui alle Premesse e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Art.11 – Durata

1. L'accordo avrà durata a decorrere dalla stipula fino al 31.12.2026. L'eventuale proroga del termine finale del PAR GPP disposta dalla Regione per qualsiasi causa determinerà la proroga della presente Convenzione fino al termine del Progetto stesso.

Art. 12 - Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e Data Protection Officer dpo@pec.regione.veneto.it).
3. I referenti privacy per l'Università sono
4. Per il Partner è il sig./dott.
5. Con riferimento ai dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione, la Regione Veneto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'Università Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e alle condizioni indicate nell'atto di "Nomina del Responsabile del trattamento dei dati", che è parte integrante del presente contratto.

Art. 13 – Modifiche ed integrazioni

1. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo con atto scritto e firmato da entrambe le Parti.

Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento* adottato dal Partner.

ART. 15 – Disposizioni finali

La presente Convenzione, redatta in un unico originale digitale, sarà soggetta a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico delle parti.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge



3787fb35



7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Università degli Studi di Padova - DTG
Il Direttore

(firmato digitalmente)

Per il Partner
Regione Veneto
Il Direttore Direzione Acquisti e AA. GG.
[nome e firma del legale rappresentante del partner]

Le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del codice civile, l'Art. 9 "Legge applicabile e Controversie"

Per il Partner Università degli Studi di Padova - DTG
Il Direttore

(firmato digitalmente)

Per il Partner
Regione Veneto
Il Direttore Direzione Acquisti e AA. GG.
[nome e firma del legale rappresentante del partner]

Allegati: A) Piano delle Attività, B) Atto nomina ai fini privacy



Allegato A) Piano delle Attività

Obiettivo

Il Green Public Procurement (GPP) è definito dalla Commissione Europea come “un processo mediante il quale le autorità pubbliche cercano di acquistare beni e servizi con un ridotto impatto ambientale lungo tutto il loro ciclo di vita” (2016). Numerosi paesi stanno implementando politiche di GPP che impongono alle organizzazioni pubbliche di incorporare criteri ambientali nei bandi di gara per la selezione dei loro fornitori. La premessa alla base del GPP è che, dato il forte potere d'acquisto del settore pubblico, l'introduzione di questi criteri possa indirizzare le catene di approvvigionamento verso modelli di produzione più sostenibili (Cheng et al., 2018).

La ricerca sul GPP ha visto una crescita sostanziale negli ultimi 15 anni (Johnson and Klassen, 2022). I ricercatori hanno analizzato approfonditamente il GPP dal punto di vista degli acquirenti pubblici, studiando l'impatto delle politiche di GPP sui loro processi organizzativi e relazioni con i fornitori (Cheng et al., 2018).

Al contrario, le evidenze disponibili sui fornitori degli enti pubblici e l'impatto del GPP sui loro processi e reti di approvvigionamento rimangono ancora scarse (Cheng et al., 2018; Johnson and Klassen, 2022). Sulla base di questa lacuna, l'obiettivo di questo progetto di ricerca è di esaminare il GPP dal punto di vista dei fornitori di primo livello delle organizzazioni pubbliche. In particolare, l'Università intende analizzare come l'adozione di criteri di GPP da parte delle organizzazioni pubbliche influenzi le operations e le catene di approvvigionamento dei loro fornitori di primo livello.

Metodologia di ricerca

Per far fronte all'obiettivo di ricerca, l'Università intende adottare un approccio di ricerca qualitativo basato sulle metodologie 'multiple case study' e/o 'grounded theory' (Voss et al., 2002; Gioia et al., 2013). In particolare, l'Università intende condurre delle interviste con molteplici fornitori che hanno recentemente partecipato a gare pubbliche contenenti criteri di GPP (sia criteri base che premiali). Per avere un campione eterogeneo, obiettivo è includere fornitori con caratteristiche differenti in termini di dimensioni, quota di ricavi dal settore pubblico, e altre variabili.

La Regione fornirà il supporto nell'identificazione del campione e nella presa di contatto con i fornitori selezionati, e metterà a disposizione la documentazione tecnica rilevante per triangolare i dati dalle interviste (es. documenti di gara e specifiche contrattuali di bandi in cui i fornitori hanno partecipato). Tutti i dati raccolti verranno analizzati da un team di ricercatori esperti in gestione delle operations e delle reti di fornitura, acquisti, sostenibilità ed economia circolare, life cycle assessment e life cycle costing, e metodi di ricerca qualitativa.

Risultati attesi

Questo progetto intende portare dei contributi sia accademici che pratici fornendo una prospettiva poco esplorata sul GPP, ovvero quella dei fornitori di primo livello degli enti pubblici, che hanno ricevuto poca attenzione sinora nella letteratura (Cheng et al., 2018).

In particolare, l'analisi mira a mappare i diversi impatti organizzativi che il GPP esercita sui fornitori degli enti pubblici, ed in particolare come questi stiano, a loro volta, riconfigurando i propri processi interni e le proprie reti di fornitura per rispondere a criteri di GPP. L'analisi potrebbe identificare anche i diversi fattori in grado di influenzare questi impatti organizzativi (es. caratteristiche specifiche dell'acquirente pubblico, dei criteri verdi inseriti nel bando di gara, o del fornitore). Questa indagine è cruciale per sostanziare la premessa alla base del GPP e capire effettivamente se e come il GPP si traduca in una riconfigurazione più sostenibile delle reti di fornitura dell'intero sistema economico.



3787fb35



ALLEGATO B) ACCORDO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**[Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)]**

L'Università degli Studi di Padova – DTG, nella persona del proprio Direttore..... è autorizzata quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento della collaborazione oggetto della convenzione di ricerca con il Partner Regione Veneto dal titolo "Il Green Public Procurement dal punto di vista dei fornitori" e dovrà:

1. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per la collaborazione di ricerca, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
2. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
3. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa.
4. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR.

All'Università di Padova - DTG sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Finalità del trattamento: i dati raccolti verranno acquisiti dall'Università e trattati sia con modalità cartacea che con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le attività connesse alla presente convenzione.

Nello svolgimento della convenzione sono trattati i dati personali delle seguenti categorie di interessati:

- a) Personale afferente agli stakeholders coinvolti nell'*indagine oggetto della ricerca*.

Per l'esecuzione della Convenzione è previsto il trattamento di dati personali comuni:

- a) dati anagrafici e di contatto.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.

Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., Cannaregio 23, 30121 Venezia, e-mail: acquistiaagg@regione.veneto.it PEC: acquistiaagg@pec.regione.veneto.it

Il DPO della Regione Veneto "Data Protection Officer" ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, e-mail dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

L'Università ha nominato il responsabile per la protezione dati (DPO), contattabile all'indirizzo e-mail privacy@unipd.it.

Le persone fisiche autorizzate dall'Università al trattamento dei dati vengono individuate nella persona dei due responsabili scientifici, ai quale si conferisce, in forma scritta, con il presente atto, l'incarico:

- di compiere le operazioni di trattamento nonché condividere le medesime istruzioni impartite dall'Ente sulla base del presente Accordo;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo, in funzione della quale i due Responsabili Scientifici in qualità di persone autorizzate a trattare i dati personali si impegnano con il presente atto, a rispettare la suddetta riservatezza.

Per il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, sono individuati referenti organizzativi interni:

per l'Università:

per la Regione:



3787fb35

